

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**Parma, 26 Maggio 2015**

**OGGETTO: Rinnovo CCNL Terziario – Modifica aspetti retributivi e novità istituti**

Il nuovo contratto del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio) siglato da Confcommercio e OO.SS ha efficacia dal 01/04/2015 fino al 31/12/2017. Oltre alle novità già rese nota con nostra circolare n. 19/2015 del 04 Maggio 2015, siamo a comunicare ulteriori istituti contrattuali oggetto di modifica. In data 11 Maggio Confcommercio ha ripubblicato le tabelle retributive apportando degli aggiustamenti di alcuni centesimi che, per chiarezza, riporto sotto in colore rosso.

Gli importi della paga base, risultano i seguenti:

Livello	Paga base a partire dal				
	1° aprile 2015	1° novembre 2015	1° giugno 2016	1° novembre 2016	1° agosto 2017
Q	1.775,11	1.801,15	1.827,19	1.854,97	1.896,64
I	1.599,02	1.622,48	1.645,93	1.670,96	1.708,49
II	1.383,14	1.403,43	1.423,72	1.445,36	1.477,83
III	1.182,21	1.199,55	1.216,89	1.235,39	1.263,14
IV	1.022,46	1.037,46	1.052,46	1.068,46	1.092,46
V	923,76	937,31	950,86	965,32	987,00
VI	829,34	841,51	853,68	866,66	886,13
VII	710,03	720,44	730,87	741,98	758,65

**Contratto a tempo determinato in località turistiche**

Qualora la società svolga la propria attività in località a prevalente vocazione turistica, nonostante l'azienda non svolga un'attività di carattere stagionale, necessitando quindi di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, potrà assumere lavoratori a tempo determinato escludendoli dai limiti numerici previsti dalla legge e dal

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

contratto collettivo stesso (contratti a termine non superiori al 20% dei rapporti a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva con le modulazioni previste dall'art. 63 del CCNL in caso di aziende multilocalizzate). Le località a prevalente vocazione turistica saranno definite dalle organizzazioni territoriali con apposito accordo.

### **Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione**

Al fine di favorire la ricollocazione di soggetti svantaggiati, è prevista per le aziende la possibilità di effettuare una sola volta, con il medesimo soggetto, un contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, con lavoratori in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Non aver avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi : non aver svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi oppure aver esercitato attività autonoma con reddito inferiore a € 4.800 o di collaborazione inferiore a € 8.000.
- Aver terminato un percorso di apprendistato presso altra azienda la quale ha cessato il rapporto al termine del periodo citato;
- Coloro che abbiano esaurito le misure di sostegno al reddito indipendentemente dall'età e dalla qualifica professionale.

Rispetto al livello d'inquadramento finale (in caso di conferma in servizio – trasformazione a tempo indeterminato):

- per i primi sei mesi il lavoratore sarà normativamente e retributivamente inquadrato di due livelli inferiori,
- per i successivi sei mesi di un livello inferiore;
- se verrà confermato in servizio (trasformato) per i successivi 24 mesi manterrà il trattamento normativo e retributivo di un livello inferiore.

Il datore di lavoro dovrà garantire 16 ore di formazione, comprensiva del corso sulla sicurezza, che dovranno comparire specificamente nel Libro Unico del Lavoro.

Tale assunzione a tempo determinato è esclusa dal computo delle assunzioni a tempo determinato previste dall'art.63 del CCNL come richiamato al punto precedente.

### **Trasferimenti**

Nel caso di trasferimenti del personale inquadrato di livello Quadro, sono variati i termini di preavviso dovuti dall'azienda al lavoratore, in particolare, nel caso in cui il trasferimento comporti il cambio di residenza, il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di 60 giorni nella generalità dei casi e 80 giorni qualora abbia familiari a carico.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

### **Lavoro a tempo parziale**

E' possibile stipulare contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per le giornate di sabato o domenica con giovani fino a 25 anni compiuti indipendentemente dalla loro qualificazione di "studenti".

### **Flessibilità dell'orario di lavoro**

E' prevista una maggiore flessibilità dell'orario settimanale che prevede settimane con orario:

- maggiore alle 40 ore e non oltre le 44 ore, per un massimo di 16 settimane all'anno;
- minore rispetto alle 40 ore settimanali.

In presenza della descritta situazione le settimane ad orario superiore (oltre le 40) saranno compensate da settimane con orario inferiore alle 40 ore.

Per le ore che eccedono la prestazione ordinaria di 40 ore non dovrà essere erogata alcuna retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione spettante, né matureranno permessi aggiuntivi.

- Qualora le ore di picco non siano interamente compensate dalla diminuzione di orario delle settimane di calo, le ore non compensate saranno retribuite come lavoro straordinario.

Si segnala che, oltre alle categorie di lavoratori già previste, non saranno tenuti ad assicurare la propria prestazione lavorativa nelle domeniche di apertura dell'attività anche i portatori di handicap.

### **Apprendistato professionalizzante**

Viene confermata la durata dei periodi di prova degli apprendisti, la quale non può essere superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.

Le imprese, inoltre, non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano confermato in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti e non sia stato confermato.

Le suddette limitazioni non saranno applicate qualora nei tre anni precedenti siano scaduti meno di 5 contratti di apprendistato.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

Il numero massimo di apprendisti che può essere assunto dai datori di lavoro con almeno 10 dipendenti non può superare il rapporto 3 a 2 prendendo come parametro i lavoratori specializzati e qualificati.

**Part time post maternità**

Qualora l'azienda, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del CCNL, accolga le richieste di riduzione di orario a part time, delle lavoratrici madri con figlio minore di 3 anni, questa avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui ancora da fruire.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Marta Vitali